

Avviso ai litiganti

Prove valide anche senza via libera alle indagini sui conti in banca

26 Ottobre 2020

A meno che ne derivi un concreto pregiudizio al contribuente o venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

SINTESI: In tema di IVA, la mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 51, comma 2, n. 7, del DPR n. 633 del 1972, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., dell'inutilizzabilità della prova irrualmente acquisita (*cf.*, in tal senso, Cass. n. 13353 del 2018).

Ordinanza n. 21383 del 6 ottobre 2020 (udienza 14 giugno 2019)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Perrino Angelina - Est. Mucci Roberto

IVA - Art. 51, comma 2, n. 7, del DPR n. 633 del 1972 - La mancanza dell'autorizzazione per l'acquisizione dei documenti non comporta l'inutilizzabilità delle prove

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/prove-valide-anche-senza-via-libera-alle-indagini-sui-conti>